



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 2

Réf. n° - Prot. n. **1814***
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **25 marzo 2020**

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

* per problemi tecnici, ad alcuni enti è stato effettuato un secondo e un terzo invio i cui protocolli sono i seguenti: n. **1816** del **25 marzo 2020** e n. **1833** del **26 marzo 2020**

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022 e disposizioni collegate alla medesima legge.

Nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2020 ed entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=1261).

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4907/4980/4910
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4907/4980/4910
telefax +39 0165274904

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 274910
VUILLERMIN Patrizia 0165 274907

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'**articolo 9** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 198.875.613,50 l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2020. Il **comma 3** ripartisce tale importo, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.844,00;
- b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 102.350.769,50;
- c) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi del successivo **articolo 10**.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 9** stabilisce che, per l'anno 2020, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.844,00, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato negli anni 2018 e 2019, che, per l'anno 2020, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Il **comma 7** conferma sostanzialmente invece per i Comuni, per l'anno 2020, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016, prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il **comma 8**, conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni ivi richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Per l'anno 2020, al **comma 12**, si stabilisce altresì che le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 (ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), come modificato dal **comma 10**), trasferite alla Regione, siano destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*).

a1) Trasferimenti ai Comuni

Si rende noto che, in data 20 marzo 2020, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 11 e 14 della l.r. 48/1995, con deliberazione n. 207 (reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2322), ad oggetto: *“Ripartizione, ai sensi della l.r. 48/1995, dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni relativi all'anno 2020. Prenotazione di spesa.”*, ha provveduto a ripartire a favore dei Comuni i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui al citato articolo 9, comma 4, lettera b), per un importo di euro 83.083.471,00.

Si evidenzia che la ripartizione è stata effettuata recependo la richiesta del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), il quale, considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha portato tra l'altro alla chiusura anticipata dei comprensori sciistici e alla conseguente fine anticipata della stagione turistica e ritenuto opportuno non aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà, ha richiesto di prevedere che gli importi dei trasferimenti, spettanti ai Comuni per l'anno 2020, coincidano con quelli approvati per l'anno 2019.

Si sottolinea, pertanto, che tali trasferimenti sostituiscono gli importi derivanti dalla ripartizione teorica, conseguente all'applicazione dei parametri e dei pesi utilizzati negli anni precedenti, con l'aggiornamento dei dati laddove possibile, nonché degli importi IMU da detrarre dalla “spesa di riferimento”, che la Giunta regionale aveva in un primo tempo effettuato.

Si rende noto, altresì, che il dirigente della Struttura enti locali di questa Presidenza:

- ha provveduto, con provvedimento dirigenziale n. 872 in data 5 marzo 2020 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2320), ad oggetto: “*Trasferimento finanziario ai Comuni per reintegrare il minor gettito relativo alla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 19/2012 per l’anno 2020. Impegno di spesa*”, ad impegnare a favore dei Comuni le risorse di cui al citato articolo 9, comma 4, lettera d), per un importo di euro 1.999.843,20, sulla base della ripartizione effettuata, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 19/2012, con i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 1865 in data 21 settembre 2012. Le relative liquidazioni sono state effettuate in data 9 e 10 marzo 2020;
- provvederà a impegnare a favore dei Comuni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 2bis, della l.r. 41/1997, le risorse per il reintegro ai Comuni dei tributi soppressi di cui al citato articolo 9, comma 4, lettera a), per un importo di euro 4.441.529,00.

Si trasmette, pertanto, in allegato, il **prospetto A** da cui risulta l’importo complessivo dei trasferimenti spettanti a ciascun Comune, evidenziando che:

- nella **colonna 1** è indicato il trasferimento sostitutivo dei tributi soppressi per l’anno 2020;
- nella **colonna 2** è indicato il trasferimento per il reintegro minor gettito addizionale accisa energia elettrica per l’anno 2020;
- nella **colonna 4** è indicato il trasferimento finanziario spettante ai Comuni per l’anno 2020 che corrisponde a quello approvato per l’anno 2019 con la deliberazione n. 362/2019; il trasferimento teorico spettante sarebbe stato invece quello riportato nella **colonna 3**;
- nella **colonna 5** è rappresentato il totale dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, di cui al citato articolo 9, comma 4, lettere a), b) e d), spettanti ai Comuni per l’anno 2020 (totale delle colonne 1, 2 e 4).

a2) Trasferimenti alle Unités des Communes valdôtaines

Si rende noto che, in data 20 marzo 2020, la Giunta regionale ha altresì esaminato la proposta di deliberazione che, ai sensi degli articoli 13 e 14 della l.r. 48/1995, ripartisce, in analogia con quanto effettuato nell’anno 2019, a favore delle Unités des Communes valdôtaines i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui al citato articolo 9, comma 4, lettera c), per un importo di euro 2.000.000,00. Non appena tale atto, attualmente all’esame del CPEL per l’acquisizione del parere di competenza, sarà adottato definitivamente, saranno fornite le debite informazioni.

b) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l’anno 2020, l’individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 102.350.769,50, risultano dall’**allegato 2** alla l.r. 1/2020.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9 dell’articolo 9** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli

interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

c) Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento

L'articolo 10, al comma 1, prevede che il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), per un importo complessivo di 15 milioni di euro (5 milioni di euro per ciascun anno), assegnato alla Regione nella misura di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, sia trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019 e determinate, con l'indicazione dei relativi importi spettanti a ciascun Comune, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale.

Con provvedimento dirigenziale n. 1004 in data 12 marzo 2020 ad oggetto "*Determinazione delle percentuali e riparto tra i Comuni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della l.r. 1/2020, del contributo straordinario per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici. Accertamento di somma e impegno di spesa per gli anni dal 2020 al 2022.*", la Struttura enti locali ha provveduto a ripartire tra i Comuni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2020, il suddetto contributo straordinario, negli importi risultanti dal **prospetto B** allegato alla presente, reperibile peraltro sul sito dell'Amministrazione regionale al seguente link https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2321.

La liquidazione ai Comuni dei contributi sarà disposta, come previsto al **comma 2**, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a condizione che il Comune abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione. Nei prossimi giorni la medesima Struttura dirigenziale fornirà le necessarie indicazioni.

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

L'articolo 12, commi da 1 a 4, alla luce dell'accordo sottoscritto con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*) disciplina a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni al contributo al risanamento della finanza pubblica.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono, pertanto, quelli indicati nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258), mentre per il

Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

Il **comma 5**, infine, abroga l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2018*), concernente il recupero del maggior gettito IMU e dispone che, anche per l'anno 2019, l'importo a carico dei Comuni sia pari a quello già determinato per l'anno 2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

L'**articolo 4** reca, ai **commi 3 e 4**, disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali; la disposizione, in analogia con quanto previsto dal comma 1 per l'Amministrazione regionale, conferma in linea di massima quella vigente per il 2019, apportando alcuni correttivi e/o integrazioni, come evidenziato nella sintesi delle disposizioni sotto riportata:

- per l'anno 2020, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Continua, quindi, ad essere garantito il turn-over e sono espressamente salvaguardate le assunzioni programmate dagli enti nel 2019 e individuate nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), vale a dire nella parte del DUP relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, approvato in allegato al bilancio di previsione ed eventualmente aggiornato in corso d'anno;
- resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. Le deroghe ricalcano quelle previste nel 2019, salvo l'aggiunta del personale addetto alla polizia locale, come da richiesta degli enti locali;
- nell'ambito delle convenzioni tra Comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.*) le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in forma cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli assunzionali e l'invarianza della spesa complessivamente considerata;
- nei limiti delle facoltà assunzionali di cui sopra gli enti locali provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale

12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.*), in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2019, con riferimento tuttavia solo alle graduatorie proprie dell'ente, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini*);

Si evidenzia che, diversamente dal 2019, il legislatore regionale nulla ha disposto per il 2020 in merito alle assunzioni a tempo determinato, in attesa di conoscere l'esito dei giudizi di legittimità promossi dinanzi alla Corte costituzionale con ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 5 giugno 2019 e n. 75 del 28 giugno 2019 per la declaratoria di illegittimità costituzionale, rispettivamente, delle leggi regionali 27 marzo 2019, n. 1 e 24 aprile 2019, n. 4. Al riguardo si precisa che la Giunta regionale, ritenendo infondate le censure relative all'articolo 1, comma 4, della l.r. 1/2019 (che ha inserito il comma 5bis dell'articolo 3 della l.r. 12/2018) e all'articolo 6, comma 7, della l.r. 4/2019 per quanto concerne le disposizioni sul personale a tempo determinato, ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere le prerogative regionali in materia.

Considerato che ad oggi l'udienza pubblica per la discussione dei suddetti ricorsi risulta essere fissata al prossimo 23 giugno 2020, si suggerisce agli enti di attenersi prudenzialmente a quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In proposito si evidenzia che, per la normativa statale, il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato:

- è del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 solo per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per dette finalità;
- nei casi di deroga previsti dalla norma (ad esempio "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale") le assunzioni a tempo determinato devono comunque essere contenute nel limite del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (cfr. parere Corte dei Conti, Sezione autonomie, n. 2/SEAUT/2015/QMIG del 29 giugno 2015);
- il limite di spesa deve essere calcolato e rispettato a livello di singolo ente, non essendo prevista alcuna forma di compensazione tra enti (diversamente da quanto previsto dal legislatore regionale per le assunzioni a tempo indeterminato).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI (RICADUTE SUL FONDO UNICO AZIENDALE PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZI)

L'articolo 7 legge reca diverse modificazioni alla l.r. 22/2010, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle rinnovate esigenze organizzative indotte dal rilevante *turn over* del personale regionale della qualifica unica dirigenziale in atto e di dettare nuove regole per le particolari posizioni organizzative. Tra queste si segnalano, per quanto di interesse degli enti locali, le modificazioni apportate all'articolo 5 della l.r. 22/2010.

In relazione all'inserimento, per l'Amministrazione regionale, del comma 5bis all'articolo 5 della l.r. 22/2010, il **comma 6** stabilisce che le risorse destinate dagli enti del comparto alle particolari posizioni organizzative e, limitatamente agli enti locali privi di personale dirigenziale oltre al segretario, agli incarichi dei responsabili dei servizi trovano copertura nel bilancio dei rispettivi enti a decorrere:

- per gli enti locali con particolari posizioni organizzative, dalla data di completamento della nuova procedura di assegnazione delle particolari posizioni organizzative (ossia dalla prima procedura avviata successivamente all'entrata in vigore della legge);
- per gli enti locali con responsabili di servizio, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, ossia dal 1° marzo 2020.

Dispone, inoltre, che il Fondo unico aziendale (FUA) è ridotto, nel 2020, in misura proporzionale alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative in essere alla data di completamento della procedura di assegnazione e degli incarichi dei responsabili di servizio in essere il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Si evidenzia che le modalità di rideterminazione delle risorse da destinare al FUA degli enti relativo all'anno 2021 e alle annualità successive saranno stabilite in occasione del primo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONSEIL DE LA PLAINE D'AOSTE

Il **comma 11 dell'articolo 9**, recependo la richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Aosta e dal CPEL, ha modificato l'articolo 111 della l.r. 54/1998, affinché il Conseil de la Plaine d'Aoste possa delegare al Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) il supporto alle attività amministrative di competenza dello stesso, previa stipulazione di apposita convenzione tra quest'ultimo ed il Comune di Aosta, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

ALTRE DISPOSIZIONI

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla seguente disposizione, per la quale potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalla Struttura regionale competente.

Contributi agli investimenti per interventi di edilizia scolastica

L'**articolo 11** prevede, per l'anno 2020, contributi a favore degli enti locali per il finanziamento di spese di progettazione e di lavori inerenti a interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di proprietà dei medesimi enti, nonché di verifica di vulnerabilità sismica.

La Giunta regionale stabilirà con propria deliberazione i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse stanziare, pari a euro 500.000,00.

≈ ≈ ≈

Si evidenzia, infine, che nel medesimo Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 2020, è stata pubblicata la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*).

Tra le norme di interesse degli enti locali, si segnala l'**articolo 22** che, con riferimento ai servizi connessi al ciclo dei rifiuti, dispone che i servizi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*) siano esercitati obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione tra due o più Unités des Communes valdôtaines, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, secondo criteri individuati in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della predetta l.r. 6/2014.

≈ ≈ ≈ ≈

Si precisa, infine, che alla presente seguirà, via posta elettronica, una nota tecnica utile alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura Enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN
- documento firmato digitalmente -

**RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DEI TRASFERIMENTI SENZA VINCOLO
SETTORIALE DI DESTINAZIONE A FAVORE DEI COMUNI PER L'ANNO 2020
(art. 9, comma 4, lettere a), b) e d), della l.r. 1/2020)**

COMUNI	TRASFERIMENTI PER TRIBUTI SOPPRESSI	TRASFERIMENTI PER IL REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA	TRASFERIMENTI 2020 RIPARTIZIONE TEORICA	TRASFERIMENTI 2020 RIPARTIZIONE DEFINITIVA CORRISPONDENTE A QUELLA DELL'ANNO 2019	RIPARTIZIONE COMPLESSIVA TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2)+(4)
ALLEIN	1.429,04	4.537,40	603.506,51	595.326,96	601.293,40
ANTEY-SAINT-ANDRE'	27.552,46	19.038,20	767.697,69	753.694,69	800.285,35
ARNAD	40.663,23	14.526,40	1.038.988,50	1.009.723,13	1.064.912,76
ARVIER	19.283,47	13.683,00	930.504,64	909.164,53	942.131,00
AVISE	9.212,04	4.859,60	708.131,10	692.092,89	706.164,53
AYAS	91.673,68	75.187,20	0,00	223.538,48	390.399,36
AYMAVILLES	46.331,35	30.562,00	1.386.981,50	1.354.878,30	1.431.771,65
BARD	3.304,81	1.463,00	461.453,24	450.004,57	454.772,38
BIONAZ	6.003,81	2.731,80	825.191,79	811.981,45	820.717,06
BRISOGNE	9.544,12	9.118,60	912.134,21	889.284,08	907.946,80
BRUSSON	51.785,13	32.690,40	836.459,75	815.875,41	900.350,94
CHALLAND-SAINT-ANSELME	16.860,25	16.947,40	820.408,76	799.834,68	833.642,33
CHALLAND-SAINT-VICTOR	11.600,14	10.120,40	698.647,61	682.589,89	704.310,43
CHAMBAVE	23.008,67	11.225,20	854.803,67	839.345,56	873.579,43
CHAMOIS	6.264,62	5.644,40	576.986,49	563.658,99	575.568,01
CHAMPDEPRAZ	12.722,40	9.673,00	781.997,63	762.851,98	785.247,38
CHAMPORCHER	14.654,46	12.072,60	770.926,94	752.083,33	778.810,39
CHARVENSOD	65.228,51	27.534,40	1.523.821,76	1.485.456,50	1.578.219,41
CHATILLON	152.362,02	59.282,00	2.484.147,41	2.431.407,66	2.643.051,68
COGNE	113.040,02	32.342,40	998.377,71	1.112.030,45	1.257.412,87
COURMAYEUR	370.228,84	122.090,20	0,00	0,00	492.319,04
DONNAS	62.247,00	29.377,80	1.465.482,79	1.436.422,28	1.528.047,08
DOUES	3.530,50	8.656,20	796.674,01	777.262,10	789.448,80
EMARESE	3.804,22	4.235,00	612.643,40	603.074,21	611.113,43
ETROUBLES	15.078,99	9.260,80	822.197,57	801.065,20	825.404,99
FENIS	25.493,35	19.140,60	1.258.122,57	1.236.618,53	1.281.252,48
FONTAINEMORE	4.743,14	7.874,40	755.738,09	741.145,83	753.763,37
GABY	11.843,39	7.922,80	687.082,10	675.320,63	695.086,82
GIGNOD	22.935,85	22.388,80	1.315.568,72	1.281.054,36	1.326.379,01
GRESSAN	98.004,93	49.185,00	1.726.260,63	1.685.307,57	1.832.497,50
GRESSONEY-LA-TRINITE'	26.144,60	13.804,60	600.492,67	612.448,87	652.398,07
GRESSONEY-SAINT-JEAN	65.977,37	39.350,20	50.913,84	253.055,43	358.383,00
HONE	32.534,20	15.630,60	985.837,89	962.537,75	1.010.702,55
INTROD	9.056,07	9.496,20	775.422,86	760.663,95	779.216,22
ISSIME	5.661,40	7.951,80	643.543,14	636.207,87	649.821,07
ISSOGNE	31.388,70	13.190,40	983.452,39	964.910,81	1.009.489,91
JOVENCAN	7.308,90	7.703,80	742.376,17	728.733,65	743.746,35
LA MAGDELEINE	5.309,18	4.993,60	540.320,24	531.517,99	541.820,77
LA SALLE	53.016,88	42.614,80	1.324.325,41	1.285.258,81	1.380.890,49
LA THUILE	69.855,44	44.416,60	332.160,42	459.724,11	573.996,15
LILLIANES	4.355,80	4.219,60	706.037,39	693.656,79	702.232,19
MONTJOVET	27.749,23	22.765,20	1.264.152,34	1.243.908,53	1.294.422,96
MORGEX	83.972,28	37.893,40	866.749,36	919.957,89	1.041.823,57
NUS	57.511,09	31.410,20	1.613.899,46	1.583.912,42	1.672.833,71
OLLOMONT	2.948,45	5.430,60	628.092,89	613.299,92	621.678,97
OYACE	1.864,41	2.076,00	626.882,82	615.158,38	619.098,79
PERLOZ	2.253,82	6.701,80	743.258,14	728.934,09	737.889,71
POLLEIN	51.420,00	17.345,60	1.144.641,08	1.173.202,87	1.241.968,47
PONTBOSET	2.408,24	1.899,40	616.949,17	603.590,17	607.897,81
PONTEY	7.629,10	9.605,80	768.249,40	754.915,40	772.150,30
PONT-SAINT-MARTIN	156.731,76	40.110,40	1.810.557,59	1.798.081,57	1.994.923,73

**RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DEI TRASFERIMENTI SENZA VINCOLO
SETTORIALE DI DESTINAZIONE A FAVORE DEI COMUNI PER L'ANNO 2020
(art. 9, comma 4, lettere a), b) e d), della l.r. 1/2020)**

COMUNI	TRASFERIMENTI PER TRIBUTI SOPPRESSI	TRASFERIMENTI PER IL REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA	TRASFERIMENTI 2020 RIPARTIZIONE TEORICA	TRASFERIMENTI 2020 RIPARTIZIONE DEFINITIVA CORRISPONDENTE A QUELLA DELL'ANNO 2019	RIPARTIZIONE COMPLESSIVA TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2)+(4)
PRE'-SAINT-DIDIER	38.567,45	39.804,20	0,00	152.316,99	230.688,64
QUART	128.827,07	41.576,20	2.216.338,56	2.149.516,24	2.319.919,51
RHEMES-NOTRE-DAME	9.895,83	4.622,20	668.474,07	655.803,73	670.321,76
RHEMES-SAINT-GEORGES	4.032,50	3.721,00	673.918,23	659.615,33	667.368,83
ROISAN	8.178,09	13.705,20	875.339,76	857.315,02	879.198,31
SAINT-CHRISTOPHE	128.468,14	43.910,80	2.115.923,01	2.051.711,10	2.224.090,04
SAINT-DENIS	6.310,59	6.452,20	592.607,80	577.012,26	589.775,05
SAINT-MARCEL	17.579,68	17.497,40	1.120.807,09	1.096.172,05	1.131.249,13
SAINT-NICOLAS	9.105,14	5.967,80	652.447,95	635.117,42	650.190,36
SAINT-OYEN	5.540,03	3.179,60	639.266,40	625.997,54	634.717,17
SAINT-PIERRE	55.306,34	36.359,20	1.715.264,17	1.675.317,06	1.766.982,60
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	11.408,02	7.098,80	804.592,11	794.242,69	812.749,51
SAINT-VINCENT	180.170,12	70.152,40	1.957.684,88	1.906.297,66	2.156.620,18
SARRE	98.945,40	54.787,20	2.463.341,77	2.451.559,29	2.605.291,89
TORGNON	25.755,71	21.171,00	648.825,27	644.295,20	691.221,91
VALGRISENCHE	6.588,96	3.136,40	816.889,28	804.048,59	813.773,95
VALPELLINE	12.869,59	12.075,80	835.852,92	833.457,94	858.403,33
VALSAVARENCHÉ	9.903,58	4.975,80	963.688,38	943.831,12	958.710,50
VALTOURNENCHE	282.751,37	81.513,40	0,00	418.430,66	782.695,43
VERRAYES	26.092,44	14.603,60	1.094.335,55	1.077.678,11	1.118.374,15
VERRES	102.984,60	29.552,80	1.599.001,99	1.565.488,40	1.698.025,80
VILLENEUVE	40.967,43	17.023,20	1.049.563,17	1.022.417,91	1.080.408,54
TOTALE	3.255.779,44	1.584.867,80	68.693.413,82	68.693.413,82	73.534.061,06
AOSTA	1.185.749,56	414.975,40	14.390.057,18	14.390.057,18	15.990.782,14
TOTALE	4.441.529,00	1.999.843,20	83.083.471,00	83.083.471,00	89.524.843,20

Prospetto B

RIPARTO TRA I COMUNI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO DESTINATE ALLA SALVAGUARDIA E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ALPINO DAI RISCHI IDROGEOLOGICI (art. 10, comma 1, della l.r. 1/2020)

COMUNI	PERCENTUALI	IMPORTI SPETTANTI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2020, 2021 e 2022
ALLEIN	0,586	29.321,97
ANTEY-SAINT-ANDRE'	1,020	51.001,37
AOSTA	14,686	734.293,30
ARNAD	1,037	51.833,08
ARVIER	0,930	46.506,86
AVISE	0,676	33.792,95
AYAS	1,994	99.683,71
AYMAVILLES	1,366	68.280,54
BARD	0,438	21.890,27
BIONAZ	0,803	40.144,70
BRISOGNE	0,806	40.276,57
BRUSSON	1,389	69.474,90
CHALLAND-SAINT-ANSELME	0,936	46.800,37
CHALLAND-SAINT-VICTOR	0,719	35.973,76
CHAMBAVE	0,809	40.446,86
CHAMOIS	0,619	30.925,31
CHAMPDEPRAZ	0,777	38.859,88
CHAMPORCHER	0,920	45.984,33
CHARVENSOD	1,419	70.972,08
CHATILLON	2,530	126.513,84
COGNE	1,977	98.829,57
COURMAYEUR	3,356	167.776,76
DONNAS	1,427	71.351,22
DOUES	0,755	37.740,35
EMARESE	0,614	30.719,08
ETROUBLES	0,823	41.143,63
FENIS	1,176	58.812,72
FONTAINEMORE	0,735	36.736,83
GABY	0,752	37.618,09
GIGNOD	1,242	62.087,09
GRESSAN	2,185	109.228,09
GRESSONEY-LA-TRINITE'	1,009	50.440,36
GRESSONEY-SAINT-JEAN	1,337	66.856,00
HONE	0,908	45.402,25
INTROD	0,753	37.650,33

COMUNI	PERCENTUALI	IMPORTI SPETTANTI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2020, 2021 e 2022
ISSIME	0,686	34.316,80
ISSOGNE	0,986	49.307,31
JOVENCAN	0,687	34.357,64
LA MAGDELEINE	0,616	30.786,85
LA SALLE	1,852	92.611,76
LA THUILE	1,632	81.604,93
LILLIANES	0,671	33.527,24
MONTJOVET	1,195	59.738,61
MORGEX	1,611	80.528,00
NUS	1,640	82.013,51
OLLOMONT	0,668	33.412,10
OYACE	0,587	29.363,52
PERLOZ	0,670	33.486,19
POLLEIN	1,178	58.881,63
PONTBOSET	0,585	29.241,93
PONTEY	0,709	35.468,54
PONT-SAINT-MARTIN	1,961	98.042,49
PRE'-SAINT-DIDIER	1,266	63.321,39
QUART	2,241	112.043,61
RHEMES-NOTRE-DAME	0,741	37.068,04
RHEMES-SAINT-GEORGES	0,665	33.233,27
ROISAN	0,817	40.840,97
SAINT-CHRISTOPHE	2,089	104.430,69
SAINT-DENIS	0,598	29.901,34
SAINT-MARCEL	1,049	52.429,92
SAINT-NICOLAS	0,682	34.110,48
SAINT-OYEN	0,638	31.904,30
SAINT-PIERRE	1,755	87.734,03
SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES	0,817	40.828,61
SAINT-VINCENT	2,685	134.254,32
SARRE	2,416	120.811,71
TORGNON	1,022	51.104,29
VALGRISENCHE	0,807	40.352,76
VALPELLINE	0,825	41.269,24
VALSAVARENCE	0,970	48.492,22
VALTOURNENCHE	2,938	146.893,46
VERRAYES	1,036	51.808,13
VERRES	1,515	75.732,72
VILLENEUVE	0,988	49.376,43
Totale	100,000	5.000.000,00

Le percentuali sono visualizzate con tre decimali ma vengono utilizzate, ai fini del calcolo, con tutti i decimali